



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte di giustizia Ue, sezione X, 11 giugno 2020, sulla compatibilità o meno con il diritto comunitario della disciplina nazionale che, per gli appalti dei servizi di architettura e di ingegneria, preclude agli enti senza scopo di lucro la partecipazione alla gara.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 12 giugno 2020, n. 112, sulla sussistenza o meno del potere delle Regioni di stabilire il tipo di CCNL applicabile ai dipendenti; fattispecie relativa all'applicazione agli addetti agli uffici stampa del CCNL dei giornalisti, in luogo di quello del comparto funzioni locali.

Corte di cassazione

3. Cass. civ., sez. unite, 10 giugno 2020, n. 11128, decidendo su regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal Tar per il Lazio, Roma, con ordinanza 25 febbraio 2019, n. 2488, dichiarano la giurisdizione del g.o., in merito ad una controversia relativa all'assegnazione per ragioni di servizio di un immobile demaniale e al rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle riparazioni necessarie per l'utilizzo del bene medesimo;
4. Cass. civ., sez. unite, 10 giugno 2020, n. 11125, sull'eccesso di potere giurisdizionale;
5. Cass. civ., sez. lavoro, 5 giugno 2020, n. 10774, sulla natura del rapporto dei giudici di pace e sulla possibilità o meno di estendere ad essi le indennità previste per i giudici togati.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

6. **Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2020, n. 3900**, sulla condizione per l'applicabilità della disciplina sulla distanza dei fabbricati dalle strade;
7. **T.a.r. per la Lombardia, Milano, sez. I, 16 giugno 2020, n. 1076**, alla Corte costituzionale il diniego vincolato di rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione;
8. **T.a.r. per la Lombardia, Milano, sez. I, 16 giugno 2020, n. 1075**, alla Corte costituzionale il diniego di rilascio della patente di guida a chi è stato condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Consiglio di Stato – Pareri

9. **Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 18 giugno 2020, n. 1198**, parere sul Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Normativa

10. **DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52** Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (GU Serie Generale n. 151 del 16-06-2020);
Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2020;
11. **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51** Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (GU Serie Generale n. 150 del 15-06-2020);
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia Ue, in seguito a ordinanza di rimessione del 28 febbraio 2019, n. 2644, della I Sezione del T.A.R. per il Lazio – Roma, si pronuncia sulla compatibilità o meno con il diritto comunitario della disciplina nazionale che, per gli appalti dei servizi di architettura e di ingegneria, preclude agli enti senza scopo di lucro la partecipazione alla gara.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, sentenza 11 giugno 2020, C- 219/19 - Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione \(ANAC\)](#)

La Corte di giustizia Ue ha evidenziato che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione per il motivo, evocato dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale e ripreso dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, secondo cui la definizione restrittiva della nozione di «operatore economico» di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici nel contesto di servizi connessi all'architettura e all'ingegneria sarebbe giustificata dall'elevata professionalità richiesta per garantire la qualità di tali servizi, nonché da un'asserita presunzione, secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell'aggiornamento professionale

Una simile presunzione non può essere accolta nel diritto dell'Unione, essendo quest'ultima incompatibile con la giurisprudenza della Corte, dalla quale deriva che, qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

Occorre, inoltre, aggiungere che il legislatore dell'Unione era sensibile all'importanza, per i candidati e gli offerenti nel settore degli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché di taluni appalti pubblici di forniture, di presentare un elevato grado di professionalità. È a tal fine che esso ha previsto, all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, la possibilità di obbligare le persone giuridiche ad indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi. Per contro, detto legislatore non ha, per lo stesso fine, stabilito alcun trattamento differenziato in ragione della forma giuridica nella quale tali candidati ed offerenti hanno scelto di operare

Per tali motivi la Corte di giustizia Ue ha dichiarato:

“L'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi.”

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte costituzionale

(2)

La Corte si pronuncia sulla sussistenza o meno del potere delle Regioni di stabilire il tipo di CCNL applicabile ai dipendenti; fattispecie relativa

all'applicazione agli addetti agli uffici stampa del CCNL dei giornalisti, in luogo di quello del comparto funzioni locali.

[Corte costituzionale, sentenza 12 giugno 2020, n. 112 – Pres. Cartabia, Red. Prosperetti](#)

La Corte costituzionale ha precisato che la regolazione del rapporto di lavoro del personale in questione è riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento civile, come la stessa Corte ha avuto modo di affermare con le sentenze n. 10 e n. 81 del 2019, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale di due previsioni regionali analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, l'una della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'altra della Regione Lazio, che prevedevano l'applicazione del contratto giornalistico agli addetti agli uffici stampa regionali, sul presupposto dell'illegittima invasione della sfera di competenza del legislatore statale, a cui spetta in via esclusiva porre la disciplina del rapporto di lavoro pubblico.

Ne consegue, pertanto, che va dichiarata *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).”*

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Le Sezioni unite, decidendo su regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal T.a.r. per il Lazio, Roma, con ordinanza del 25 febbraio 2019, n. 2488, dichiarano la giurisdizione del g.o., in merito ad una controversia relativa all'assegnazione per ragioni di servizio di un immobile demaniale e al rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle riparazioni necessarie per l'utilizzo del bene medesimo.

Corte di cassazione, sezione unite, sentenza 10 giugno 2020, n. 11128 – Pres. Travaglino, Est. Falaschi

Le Sezioni unite hanno precisano che: *“Nella specie, infatti, è in discussione solo il rapporto di conduzione del bene e la controversia ha, pertanto, contenuto meramente patrimoniale ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale connessi al godimento dell'alloggio da parte della ricorrente, senza involgere poteri discrezionali della P.A.*

Essa, infatti, prescinde dal rapporto di lavoro pubblico che ha avuto rilievo solo per avere consentito alla ricorrente di ottenere, a suo tempo, la disponibilità dell'immobile di proprietà del Ministero.

Ne consegue che la domanda di corresponsione della somma esborsata ovvero di risarcimento del danno per la conduzione di immobile insalubre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto di dipendenza sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione dell'indennità o del risarcimento stesso (v. Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2019 n. 18664).”

(4)

Le Sezioni unite si pronunciano sull'eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, n. 1403 del 6 marzo 2018.

Corte di cassazione, sezione unite, sentenza 10 giugno 2020, n. 11125 – Pres. Travaglino, Est. Falaschi

Le Sezioni unite hanno evidenziato che: *“la violazione di norme processuali costituisce error in procedendo, non vizio attinente alla giurisdizione per violazione dei suoi limiti esterni (ex multis, Cass. civ., sez. un., 16849 del 2012).*

*In altri termini, gli ipotizzati errori non ineriscono né all'essenza della giurisdizione né al superamento dei limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. civ., sez. un., 9 luglio 2018 n. 20168). Non è infatti consentita la censura della sentenza con la quale il giudice amministrativo adotti una interpretazione di una norma processuale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda ed in tal senso è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2018), che ha ridimensionato drasticamente quell'ambito non solo escludendo in radice ogni legittimità dell'interpretazione estensiva (sulla base del concetto funzionale od evolutivo o dinamico della giurisdizione), ma pure circoscrivendo sensibilmente l'operatività della giurisprudenza maggioritaria." Nella specie, la ricorrente, ribadendo la tesi già sottoposta ai giudici amministrativi, in particolare i motivi di appello disattesi dal Consiglio di Stato, ha insistito nel sostenere che la notifica di cancelleria del decreto di perenzione, avvenuta presso il procuratore della società *in bonis*, non poteva essere ritenuta valida perché fatta a soggetto che non era più parte processuale dalla data di dichiarazione di fallimento.*

(5)

La Sezione lavoro si pronuncia sulla natura del rapporto dei giudici di pace e sulla possibilità o meno di estendere ad essi le indennità previste per i giudici togati.

[Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 giugno 2020, n. 10774 – Pres. Napoletano, Est. Bellè](#)

La Sezione lavoro dichiara che: “*«la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi»*, sicché

non «possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera», né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico; sol rimarcandosi come la Corte territoriale, con ragionamento in sé proprio del giudice del merito, abbia ritenuto che nessuna censura di irragionevolezza della misura del compenso sarebbe anche solo ipotizzabile «considerata l'entità della soglia fissata», evidentemente ritenuta di misura sufficientemente elevata da non potersi considerare inadeguata o irrisoria.»

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(6)

La II Sezione si pronuncia sulla condizione per l'applicabilità della disciplina sulla distanza dei fabbricati dalle strade.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 17 giugno 2020, n. 3900 – Pres. Taormina, Est. Manzione](#)

L'applicabilità della disciplina sulla distanza dei fabbricati dalle strade di cui al combinato disposto degli artt. 16 del Codice della Strada e 26 del relativo regolamento di attuazione, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall'art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle

caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da "A" (corrispondente alle autostrade) a "F bis" (itinerari ciclopedonali).

La Sezione ha affrontato il problema della disciplina delle fasce di rispetto stradale applicabile nelle costruzioni fuori dal centro abitato, chiarendo la portata della norma transitoria di cui all'art. 234, comma 5, del Codice della Strada. Da tale disposizione, infatti, emerge che l'applicabilità della disciplina recata, per quanto qui di interesse, dal combinato disposto di cui agli artt. 16 del Codice e 26 del relativo regolamento di attuazione, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto: a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4; b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall'art. 2, comma 2. Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono appunto quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967. La distinzione delle strade ivi declinata all'art. 3, comma 1, «in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche», non appare affatto sovrapponibile alla assai più articolata prospettazione codicistica, pur potendo casualmente coincidere la riconducibilità di alcune fattispecie concrete alla medesima tipologia nominalistica, con particolare riferimento alla "C", corrispondente a quelle "di media importanza", di sicuro connotata da maggior genericità di inquadramento (tanto da ricomprendere strade statali, provinciali e finanche comunali, purché di dimensioni consistenti). Egualmente la delimitazione del "centro abitato" necessaria quale condizione di applicabilità della nuova normativa è soltanto quella di cui all'art. 4 del Codice della Strada.

Entrambe le discipline (la attuale e la previgente) si preoccupano di salvaguardare l'autonomia programmatica in materia urbanistica degli enti territoriali, condizionando il rigoroso o più rigoroso regime delle distanze alla esistenza o meno di una disciplina edificatoria. In tale ottica, mentre il

comma 3 dell'art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice), prevede, per quanto di interesse in relazione alle strade di tipologia "C", la minore distanza di m. 10 ove si versi al di fuori dei centri abitati, «ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi»; l'art. 1 del decreto 1° aprile 1968, n. 1404, esclude genericamente dal proprio ambito di applicabilità sia i centri abitati sia gli «insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione».

Ha ancora chiarito la Sezione che il "centro abitato" come «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine», identificabile in un «raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada», è cosa diversa da quello individuato a fini urbanistici, siccome tipico della normativa previgente, a prescindere peraltro dalle esigenze e dalle modalità di coordinamento poste in essere dalle amministrazioni territoriali per cercare di armonizzare in ambito pianificatorio concreto le relative indicazioni. Essere fuori dal centro abitato, quale che sia l'accezione attribuita al relativo termine, è uno dei presupposti di applicabilità del regime delle distanze di cui all'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice; laddove l'altro è l'estraneità dall'ambito operativo degli strumenti urbanistici, che al contrario possono riferirsi anche ad altre zone, oltre al centro abitato medesimo.

(7)

Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, rimette alla Corte costituzionale il diniego vincolato di rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione.

T.a.r. per la Lombardia, Milano, sezione I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 1076 – Pres. Giordano Est. Mameli

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35, nella parte in cui, nel disporre che “non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione”, attribuisce al Prefetto un potere automatico e vincolato, come risulta dal tenore letterale della disposizione e dal diritto vivente, senza consentire all'autorità amministrativa margini di esercizio della discrezionalità in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie al suo esame.

La Sezione ricorda che con la sentenza 27 maggio 2020 n. 99 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 del Codice della Strada (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Con la predetta sentenza n. 99 del 2020 la Corte costituzionale ha censurato in termini di irragionevolezza il meccanismo che riconnette automaticamente la revoca della patente a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione, senza che sia consentito all'Amministrazione operare un bilanciamento con ulteriori elementi di valutazione che possano emergere in concreto.

Posti tali principi, la Sezione ritiene che anche il comma 1 dell'art. 120 del Codice della Strada ugualmente si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la sottoposizione a misure di prevenzione costituisca automaticamente un presupposto ostativo al rilascio della patente.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(8)

Il T.a.r. per la Lombardia, Milano, rimette alla Corte costituzionale il diniego di rilascio della patente di guida a chi è stato condannato per i reati in materia di sostanze stupefacenti.

[T.a.r. per la Lombardia, Milano, sezione I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 1075 – Pres. Giordano Est. Perilli](#)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che non possono conseguire la patente di guida coloro che sono stati condannati per uno dei delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., anche in relazione al comma 2 del medesimo articolo, per come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22.

La Sezione dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del codice della strada, limitatamente al meccanismo ostativo derivante dalla condanna per uno dei delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti,

rispetto al principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., in relazione alla diversa disciplina delineata dal secondo comma del medesimo articolo, per come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2018, n. 22, relativo alla revoca della patente disposta nei confronti di coloro che, successivamente al rilascio della patente di guida, sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. La differenza di trattamento che la dicotomia ha determinato all'interno del medesimo articolo di legge, originariamente formulato in maniera unitaria mediante l'utilizzo della tecnica del rinvio agli elementi descrittivi della fattispecie contemplata dal primo comma per estenderne gli effetti ostativi alla diversa fattispecie delineata dal secondo comma, non sembra infatti giustificata a fronte di situazioni omogenee, sostanzialmente connotate dal medesimo disvalore sociale, ossia l'aver riportato una condanna per un reato in materia di stupefacenti.

La Sezione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del codice della strada, oltre che in relazione alla sua coerenza con la fattispecie della revoca della patente, anche in relazione alla sua coerenza rispetto alle altre disposizioni contenute nel codice della strada.

La stessa Sezione dubita, infine, della legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del codice della strada in riferimento alla proporzionalità del sacrificio che esso impone al pieno svolgimento dei diritti della personalità del soggetto che desidera conseguire la patente rispetto alla realizzazione del fine della sicurezza del traffico che la norma intende perseguire.

La dicotomia creata all'interno dell'art. 120 in seguito agli interventi manipolativi della Corte costituzionale è destinata a spiegare effetti anche sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione.

Secondo la tradizionale giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 febbraio 2018, n. 22, tutti i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 120 del codice della strada, siano essi di diniego o di revoca del titolo abilitativo, incidono su diritti soggettivi e sono pertanto attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10406; id. 6 febbraio

2006; Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2016, n. 2413; id., sez. V, 29 agosto 2016, n. 3712).

Anche in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2018, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato il precedente orientamento in relazione alla fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 120, di diniego di conseguimento della patente di guida, per aver riportato una sentenza di condanna in materia di stupefacenti intervenuta in un momento anteriore all'istanza di rilascio, in quanto la norma contempla l'esercizio da parte dell'Amministrazione "di un'attività del tutto vincolata" rispetto alla quale si configurano diritti soggettivi dei richiedenti (Cass. civ., sez. un., ord., 13 dicembre 2019, nn. 32977 e 32978, e 16 dicembre 2019, n. 33090).

Il Tar non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le ordinanze 13 dicembre 2019, n. 32977 e 32978, e 16 dicembre 2019, n. 33090, e ritiene che, a prescindere dalla qualificazione dell'attività come "del tutto vincolata", ossia "vincolata sia nel presupposto che nel contenuto" (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2016, n. 3712) o come "dovuta" (Cons. Stato, parere, sez. I, 22 febbraio 2013, n. 1517), la situazione soggettiva del privato che si staglia a fronte della stessa è quella di diritto soggettivo per cui, in applicazione dell'ordinario criterio di riparto, le controversie relative al diniego di rilascio della patente per mancanza dei requisiti morali devono essere attribuite alla giurisdizione ordinaria civile.

Consiglio di Stato – Pareri

(9)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 18 giugno 2020, n. 1198 – Pres. Volpe, Est. Ravenna

Normativa ed altre novità di interesse

(10)

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (GU Serie Generale n. 151 del 16-06-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/2020;

(11)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51 Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (GU Serie Generale n. 150 del 15-06-2020);

Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2020.